



COMUNE DI STIMIGLIANO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 56 DEL 10-06-2026

OGGETTO: Misure di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale. Divieto di accensione fuochi, abbruciamento di residui vegetali e prescrizioni per la tutela della pubblica incolumità nel periodo di massima pericolosità dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di giugno, il Sindaco Gilardi Franco

ORDINA

Premesso che

- il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree agricole, boscate, cespugliate e incolte che, durante il periodo estivo, risultano particolarmente esposte al rischio di incendi;
- le elevate temperature, la prolungata assenza di precipitazioni e la presenza di vegetazione secca determinano condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia;
- gli incendi rappresentano un grave pericolo per l'incolumità pubblica, per il patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico, nonché per le abitazioni, le infrastrutture e le attività produttive presenti sul territorio comunale;
- la prevenzione costituisce il principale strumento per ridurre il rischio di incendi e limitarne gli effetti dannosi;

Considerato che

- la Regione Lazio, nell'ambito della Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.) 2026, individua il periodo compreso tra il **15 giugno 2026** e il **15 ottobre 2026** quale periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;
- durante tale periodo devono essere adottate specifiche misure di prevenzione e comportamenti idonei ad evitare l'insorgere di incendi;
- è necessario disciplinare le attività che possono costituire causa di innesco di incendi e imporre ai proprietari e conduttori di terreni specifici obblighi di manutenzione e pulizia;

Visti

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale Lazio n. 39/2002 e successive modificazioni;
- il Piano Regionale Antincendi Boschivi della Regione Lazio vigente;
- il Codice della Strada per quanto concerne la sicurezza delle infrastrutture viarie;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto necessario adottare idonee misure preventive a tutela della pubblica e privata incolumità, dell'ambiente e del patrimonio pubblico e privato;

ORDINA

Art. 1 - Periodo di applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia dal **15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026**, salvo eventuali proroghe o modifiche disposte dalle competenti Autorità.

Art. 2 - Divieto di accensione fuochi

Nel periodo sopra indicato è vietato su tutto il territorio comunale:

- a) accendere fuochi di qualsiasi natura nei boschi, nei terreni agricoli, nei terreni incolti, cespugliati o arborati;
- b) procedere all'abbruciamento di stoppie, sterpaglie, residui vegetali, potature, ramaglie, sfalci e qualsiasi altro materiale vegetale;
- c) utilizzare fornelli, barbecue, bracieri o altre apparecchiature a fiamma libera all'interno di aree boscate o a distanza inferiore a 100 metri da esse, salvo nei luoghi espressamente attrezzati e autorizzati;
- d) gettare mozziconi di sigaretta, fiammiferi, materiali accesi o sostanze infiammabili;
- e) compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Art. 3 - Utilizzo di macchinari e attrezzature

È vietato utilizzare apparecchiature, attrezzature o macchinari che producano scintille, fiamme o calore in prossimità di vegetazione secca, aree boscate o terreni agricoli qualora sussistano condizioni tali da favorire l'innescio di incendi.

I soggetti che utilizzano mezzi agricoli, forestali o operativi dovranno adottare ogni misura di sicurezza necessaria, mantenendo a disposizione adeguati mezzi antincendio.

Art. 4 - Obblighi dei proprietari e conduttori di terreni

I proprietari, possessori, usufruttuari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, aree verdi, lotti edificabili, fondi rustici e aree incolte sono tenuti a:

1. eliminare sterpaglie, rovi, cespugli e vegetazione infestante;
2. effettuare lo sfalcio dell'erba secca;
3. rimuovere residui vegetali e materiali combustibili;
4. mantenere pulite le aree limitrofe a fabbricati, strade, ferrovie, elettrodotti e infrastrutture;
5. realizzare adeguate fasce parafuoco ove necessario.

Art. 5 - Fasce di protezione lungo la viabilità

I proprietari dei terreni confinanti con strade comunali, vicinali e interpoderali dovranno mantenere sgombre le aree prospicienti la sede stradale da vegetazione secca e materiale facilmente infiammabile. La vegetazione non dovrà costituire ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale né compromettere la sicurezza della circolazione.

Art. 6 - Obblighi dei proprietari di fabbricati e aree urbane

I proprietari di immobili, giardini, cortili, aree pertinenziali e terreni edificabili ubicati all'interno del centro abitato o nelle sue immediate vicinanze dovranno mantenere tali aree in condizioni di pulizia e sicurezza, evitando accumuli di materiale combustibile.

Art. 7 - Segnalazione di situazioni di pericolo

Chiunque rilevi principi di incendio o situazioni potenzialmente pericolose è tenuto a darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza:

- Numero Unico Emergenze 112;
- Vigili del Fuoco 115;
- Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
- Polizia Locale del Comune di Stimigliano.

Art. 8 - Controlli

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata:

- alla Polizia Locale;
- all'Arma dei Carabinieri;
- ai Carabinieri Forestali;
- agli altri organi di Polizia competenti;
- ai soggetti incaricati delle attività di Protezione Civile.

Art. 9 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o integri violazioni previste da specifiche disposizioni normative:

- le violazioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- restano ferme le sanzioni previste dalla Legge n. 353/2000 e dalla normativa regionale vigente in materia di incendi boschivi;
- in caso di inadempienza agli obblighi di pulizia e manutenzione il Comune potrà procedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari con addebito delle spese ai soggetti obbligati.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- la diffusione mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima conoscenza;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Rieti, alla Questura di Rieti, alla Stazione Carabinieri competente, al Gruppo Carabinieri Forestale, alla Regione Lazio, alla Protezione Civile e alla Polizia Locale.

AVVERTE

Ai sensi della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

Dott. Franco Gilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa